

**Approvato con atto di CC n. 17/2003**

**REGOLAMENTO**

**DI ISTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE**

**VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE**

**ART. 1**

E' costituito il gruppo comunale volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Costa di Rovigo e comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della previsione, prevenzione e soccorso.

**ART. 2**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all' accettazione della stessa da parte del sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

**ART. 3**

Il Sindaco (o un suo delegato) è il responsabile unico del gruppo e nomina fra i suoi componenti un coordinatore che assume la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

**ART. 4**

La costituzione e l'attività del gruppo sono disciplinate, dalla Legge-quadro sul volontariato n. 266 dell'11.8.1991, dalla Legge 24-2-1992 n. 225, recante norme per la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 613/94, dalla L.R. n. 58/84 aggiornata con la n. 17/98, che disciplina gli interventi in materia di Protezione Civile, e dalla L.R. n. 40/93 aggiornata dalla n. 1/95: "Norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato", nonché dalla DGR attuativa n. 1751 del 25.5.1999.

**ART. 5**

I volontari sono formati a cura della Amministrazione Comunale, Provinciale o altri Enti Pubblici e Organi Tecnici dello Stato, quali il corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato Provinciale, o altri individuati fra gli Enti che per loro compiti istituzionali siano ritenuti idonei.

**ART. 6**

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

**ART. 7**

Le squadre, in emergenza, operano alle dipendenze dell'Ufficio Operativo Comunale di Protezione Civile.

#### **ART. 8**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività incompatibile con tale funzione che ne renda problematico lo svolgimento (quale, ad esempio, l'appartenenza a Forze dell'Ordine o Corpi specializzati che, istituzionalmente, sono chiamati a svolgere le medesime funzioni).

#### **ART. 9**

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento che vengono allo scopo assegnati dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile.

#### **ART. 10**

Ai volontari del gruppo viene garantito il mantenimento del posto del lavoro, del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa ed il rimborso delle spese sostenute con le modalità e limitazioni previste dagli articoli 10 e 11 del DPR n. 613/1994.

#### **ART. 11**

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

#### **ART. 12**

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea attuata, in via precauzionale, dal responsabile del gruppo nonché l'eventuale espulsione, sentita una commissione ristretta di tre persone nominate dai volontari stessi.